



Comune di Lapedona

Provincia di Fermo

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA**

2024 /2025/2026

SOMMARIO

PARTE 1 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA) 2022	3
2. L'AGGIORNAMENTO AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE APPROVATO CON DELIBERA ANAC N. 605 DEL 19/12/2023	3
3. IL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA DEL COMUNE DI LAPEDONA (PTPCT)CONTENUTO NELLA LA SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO (SRCT)	5
4. ANALISI DEL CONTESTO	11
5. STRATEGIA ANTICORRUZIONE	20
6. MAPPATURA DEI PROCESSI	21
7. VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RISCHI CORRUTTIVI	23
8. IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE E SULL'IDONEITÀ DELLE MISURE;	29
9. CONTROLLI DI REGOLARITÀ.....	32
10. RESPONSABILITÀ.....	32
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	34
2. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICAZIONE:	38
3. ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI	43

PARTE 1 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA) 2022


Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) è atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza: come previsto dall'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012.

Attraverso il PNA l'Autorità coordina l'attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), l. 190/2012).

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.¹

Al momento in cui si redige il presente Piano, con Delibera n. 07 del 17/01/2023, ANAC ha approvato il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2022: <https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023>

PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA)



2. L'AGGIORNAMENTO AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE APPROVATO CON DELIBERA ANAC N. 605 DEL 19/12/2023

L'aggiornamento 2023 del PNA 2022 è dedicato ai contratti pubblici.

Com'è noto, la disciplina in materia è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che, come indicato nel PNA 2022, presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie progressivamente introdotte. Nonostante ciò, l'ANAC ha ritenuto che la parte speciale del PNA 2022 dedicata ai contratti pubblici sia sostanzialmente ancora attuale. Pertanto, con i chiarimenti di cui alla Deliberazione n. 605/2023, la stessa ha fornito solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice.

Obiettivo rimane sempre quello di presidiare l'area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza che possano costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi che possono rilevarsi in tale settore dell'agire pubblico.

Gli ambiti di intervento dell'aggiornamento in questione sono limitati alla parte speciale del PNA 2022 e, in particolare: - alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di maladministration e

alle relative misure di contenimento, intervenendo solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni;

- alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 2611 e 2642 del 2023).

Alla luce di quanto sopra, si precisa che rispetto al PNA 2022:

❖ resta ferma la Parte generale, così come gli allegati da 1 a 4 che ad essa fanno riferimento.

Nella Parte speciale:

❖ Il capitolo sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici e prevenzione della corruzione è sostituito dal § 1 del presente Aggiornamento. Sono superate anche le check list contenute nell'allegato 8 al PNA 2022;

❖ il capitolo sul conflitto di interessi mantiene la sua validità per quanto riguarda i soggetti delle stazioni appaltanti cui spetta fare le dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e i contenuti delle relative dichiarazioni;

❖ per il capitolo sulla trasparenza il termine di validità è stato fissato al 31 dicembre 2023 e, comunque, fino all'entrata in vigore delle norme sulla digitalizzazione, salvo l'applicazione della disciplina transitoria come precisata nel § 5.1. dell' Aggiornamento ANAC.

Rimane fermo il § 3 del PNA 2022 su "La disciplina della trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR" regolata da circolari del MEF e relative al sistema ReGiS;

❖ rimane, infine, fermo il capitolo sui Commissari straordinari.

Quanto agli allegati, si conferma la vigenza dei seguenti:

All. 1 Parte generale check-list PTPCT e PIAO

All. 2 Parte generale sottosezione trasparenza PIAO PTPCT

All. 3 Parte generale RPCT e struttura supporto

All. 4 Parte generale Ricognizione delle semplificazioni vigenti

All. 9 Parte speciale Obblighi trasparenza contratti (fino al 31.12.2023)

All. 10 Parte Speciale Commissari straordinari

All. 11 Parte Speciale Analisi dei dati piattaforma PTPCT

Non sono più in vigore i seguenti allegati: -

All. n°5 Indice ragionato delle deroghe e delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici

All. n°6 Appendice normativa sul regime derogatorio dei contratti pubblici

All. n°7 Contenuti del Bando tipo 1/2021

All. n°8 Check-list appalti.

Dopo aver delineato il quadro normativo, in materia di contrattualistica pubblica, realizzatosi dopo il 1° luglio 2023, a seguito dell'approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, viene analizzato dall'Autorità il rapporto tra i profili di prevenzione della corruzione ed il nuovo codice.

Si riportano in questa sede le criticità individuate nella Delibera 605/2023 relativamente alle diverse fasi del ciclo di vita dell'appalto:

“Nella fase di affidamento:

✓ possono essere messi in atto comportamenti finalizzati ad ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, inclusi gli incarichi di progettazione, in elusione delle norme che legittimano il ricorso a tali tipologie di affidamenti;

✓ è possibile il rischio di frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da non superare i valori economici che consentono gli affidamenti diretti;

✓ è possibile il rischio di frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da eludere le soglie economiche fissate per la qualificazione delle stazioni appaltanti;

- ✓ può non essere data attuazione alla rotazione dei soggetti affidatari, al di fuori dei casi di cui all'articolo 49, comma 5, del Codice, disattendendo la regola generale dei “due successivi affidamenti”;
- ✓ per quanto riguarda il c.d. “appalto integrato”, consentito per tutte le opere ad eccezione della manutenzione ordinaria, si potrebbero avere proposte progettuali elaborate più per il conseguimento degli esclusivi benefici e/o guadagni dell'impresa piuttosto che per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, tali da poter determinare modifiche/varianti, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi e tempi di realizzazione;
- ✓ è possibile il rischio di situazioni di conflitto di interessi con particolare riferimento alla figura del RUP e del personale di supporto;

In fase di esecuzione

- ✓ si potrebbero osservare comportamenti corruttivi ricorrendo alle modifiche e alle varianti di contratti per conseguire maggiori guadagni, a danno anche della qualità della prestazione resa, in assenza dei controlli previsti dal nuovo Codice e dei vincoli imposti dalla disciplina di settore;
- ✓ è possibile il rischio connesso all'omissione di controlli in sede esecutiva da parte del RUP, del DL o del DEC sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali per favorire l'impresa esecutrice” (Delibera dell'ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023, pag. 16 e 17).

Dalla Delibera ANAC già citata emerge con chiarezza l'importanza del presidio di tutti gli affidamenti, sia in deroga sia ordinari, in quanto proprio questi ultimi ora godono in via permanente di procedure in precedenza introdotte in via “straordinaria” per far fronte all'emergenza Covid 19, prima, e alla tempestiva realizzazione del PNRR, dopo.

L'aggiornamento effettuato nei termini anzidetti muove, in effetti, dalla constatazione che la definitiva immissione nel sistema di diverse norme precedentemente derogatorie di particolare impatto/rischio, oltre alla conferma delle disposizioni speciali per il PNRR/PNC, comporta la riproposizione sostanziale della casistica degli eventi rischiosi enucleati nel PNA 2022 e delle connesse misure di prevenzione, proprio in quanto criticità potenzialmente presenti all'attualità in via strutturale nel sistema dei contratti pubblici. In virtù di tali circostanze, le corrispondenti indicazioni concernenti gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione sono state spostate dalla sezione normativa PNRR a quella del nuovo Codice

Della trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36 del 2023 si tratterà nella sezione del presente PTPCT dedicata appunto alla trasparenza.

3. IL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA DEL COMUNE DI LAPEDONA (PTPCT) CONTENUTO NELLA LA SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO (SRCT)

Con la deliberazione di Giunta comunale che approva il PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione” 2024/2026 (più avanti solo “PIAO”), di cui la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” (RCT) della sezione “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione” costituisce parte integrante e sostanziale, viene approvato anche il presente piano anticorruzione a livello di Ente, denominato Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza PTPCT. **Si tratta di un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi e includendo le misure di promozione della trasparenza e dell'integrità.**²

Il presente Piano risulta quale naturale prosecuzione, per il principio dello scorrimento, dei PTPCT degli anni precedenti approvati come riportato nell'unità tabella:

numero	data	oggetto
18	14/04/2022	CONFERMA PIANO TRIENNALE TRASPARENZA E CORRUZIONE 2021_2023
25	19/03/2021	APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) - TRIENNIO 2021-

		2022-2023
4	10/01/2020	PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020/2022. CONFERMA DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.
7	12/01/2019	PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA (ART. 1, COMMI 8 E 9, L. 190/2012). CONFERMA DEL PIANO 2018/2020.
9	25/01/2018	APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO 2018/2020 DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
11	23/01/2017	DETERMINAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 201/2019 EX ART. 1 C. 8 L. 190/2012
13	26/01/2017	APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO 2017/2019 DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
11	14/01/2016	AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2016/2018/
16	12/02/2015	AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA TRIENNIO 2015/2017
10	31/01/2014	APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2014/2016.

A) TEMPISTICHE DI ADOZIONE, CONTENUTO, PUBBLICAZIONE DEL PTPCT

• TEMPISTICHE DI ADOZIONE

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, il termine per l'adozione del PIAO è il 31 gennaio di ogni anno.

Tuttavia, per gli Enti Locali la disciplina di cui all'art. 8, comma 2, del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022, stabilisce che *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto (n.d.r. 31 gennaio), è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci."*

A questo proposito, l'ANCI ha chiarito (v. Quaderno n. 37/2023) quanto segue:

"La presente disposizione normativa va quindi a definire una disciplina speciale per gli Enti Locali e va letta, supportata anche dall'interpretazione data dal Presidente dell'ANAC nel Comunicato del 17 gennaio 2023, nel senso che il differimento di 30 giorni deve essere computato dalla data ultima di adozione dei bilanci di previsione stabilita dalle vigenti proroghe."

Inoltre: *"Si precisa che la scadenza appena indicata è unica indipendentemente da quando è stato approvato il bilancio di previsione."*

Ne deriva che, alla luce della proroga al 15 marzo 2024 per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, disposta con D.M. 22 dicembre 2023, la scadenza per l'approvazione del PIAO 2024-2026 è, ad oggi, fissata per tutti gli enti locali al 14 aprile 2024.

Sono elementi essenziali del presente PTPCT quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013, da ultimo nella citata Delibera ANAC 605/2023:

- a) la **valutazione di impatto del contesto esterno**, che evidenzia se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- b) la **valutazione di impatto del contesto interno**, che evidenzia se lo scopo dell'ente o la sua struttura organizzativa possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo;
- c) la **mappatura dei processi**, per individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico;
- d) l'identificazione e la valutazione dei **rischi corruttivi**, in funzione della programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle misure previste dalla legge n. 190 del 2012 e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;
- e) la progettazione di **misure organizzative per il trattamento del rischio**, privilegiando l'adozione di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- f) il **monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione** delle misure;
- g) la programmazione dell'attuazione della **trasparenza** e il **monitoraggio** delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.

- **PUBBLICAZIONE**

Il presente PTPCT, infine, dopo la sua approvazione da parte dell'organo esecutivo, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione" (link

<https://halleyweb.com/c044025/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/146>

Si specifica che i piani debbono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

B) I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA ANTICORRUZIONE



1. SINDACO E ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO (GIUNTA COMUNALE):

oltre ad aver approvato il P.T.P.C. e ad aver nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione

Sindaco GIUSEPPE TAFFETANI

Assessore Vicesindaco STEFANIA MATTETTI

Assessore LUCA PIERAGOSTINI

2. **RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA– RPCT:**

- a. ha proposto all'organo di indirizzo politico l'adozione del presente piano
- b. definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori esposti alla corruzione;
- c. verifica l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quanto intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- d. individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
- e. pubblica sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati dell'attività svolta; entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette la relazione di cui sopra all'organo di indirizzo politico oppure, nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull'attività svolta;

Segretario Comunale del Comune di Lapedona, dott.ssa ELEONORA PACI

eleonora.paci@ucvaldaso.it

nominata da ultimo con DECRETO SINDACALE N. 8 del 20/09/2023

<https://halleyweb.com/c044025/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/146>

3. **RESPONSABILI DI AREA (SETTORE):**

- a. svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, e dell'autorità giudiziaria;
- b. partecipano al processo di gestione del rischio;
- c. propongono le misure di prevenzione;
- d. assicurano l'osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- e. adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari,
- f. osservano le misure contenute nel presente piano

AREE (SETTORI)

- **AMMINISTRATIVA, ha come responsabile una dipendente area Istruttori**
- **FINANZIARIA E TRIBUTI, ha come responsabile un dipendente area Funzionari**
- **TECNICA MANUTENTIVA, ha come responsabile un dipendente area Istruttori**
- **S.C.A.L.E. E SERVIZI CIMITERIALI, ha come responsabile un dipendente area Istruttori**

4. **NUCLEO DI VALUTAZIONE:**

- a. considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- b. svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
- c. esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall'amministrazione e sugli eventuali aggiornamenti dello stesso.

Composizione monocratica: dott. Paolo Braccini

In considerazione dell'appartenenza del Comune di Lapedona all'Unione Comuni Valdaso è quest'ultima che provvede a nominare il Nucleo di Valutazione per tutti i comuni aderenti. L'atto di nomina è il seguente: DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE N. 6 DEL 23/01/23.

5. **UPD UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:**

- a. conduce i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- b. provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;
- c. propone l'aggiornamento del codice di comportamento

Il Regolamento per i procedimenti disciplinari è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 31/01/2014 e all'art.6 stabilisce che l'ufficio per i procedimenti disciplinari è composto in forma

monocratica ed è individuato nel Segretario Comunale. Con successivo Decreto Sindacale, n. 2 del 17/02/2014 lo stesso è stato istituito ed individuato.

È in corso di valutazione da parte dell'Amministrazione comunale l'aggiornamento e modifica di tali atti relativi all'UPD.

6. DIPENDENTI COMUNALI

- a. partecipano al processo di gestione del rischio;
- b. osservano le misure contenute nel presente piano;
- c. segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di settore o all'U.P.D.;
- d. segnalano casi di personale conflitto di interessi;

7. COLLABORATORI ESTERNI a qualsiasi titolo dell'amministrazione

- a. osservano le misure contenute nel presente piano
- b. segnalano le situazioni di illecito.

C) IL PTPCT E OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE

Secondo l'ANAC gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni (segnatamente con quelli fissati in sede di DUP e di PIAO).

Questo PTPCT tuttavia, come anche il PNA 2022³, si colloca in una fase storica connotata dai seguenti elementi:

- afflusso di risorse in conto capitale da PNRR da gestire in qualità di soggetto attuatore
- situazione di crisi energetica e di variazione prezzi materie prime dovute ad eventi bellici in est Europa che si riverbera su spesa corrente e gestione contratti e commesse

• **OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL PNA 2022**

Vanno riportati, come obiettivi cui tendere, alcuni obiettivi suggeriti da ANAC⁴ in tema di **promozione della trasparenza: la trasparenza, infatti, è il primo strumento di prevenzione della corruzione**, che va costantemente monitorato, aggiornato, migliorato, ampliato:

- a) **rafforzamento analisi rischi e analisi misure di prevenzione su gestione FONDI EUROPEI E PNRR**
- b) **revisione codice di comportamento, conflitti interessi e regolamentazione interna analoga**
- c) **adeguamento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 24 del 10.03.2023 in merito all'istituto del whistleblower;**

In attuazione di quanto sopra il Comune ha adottato le seguenti deliberazioni:

numero	data	oggetto
53	19/07/2023	ADEGUAMENTO AL D.LGS. DEL 10.03.2023 N. 24 - APPROVAZIONE NUOVA PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITIE IRREGOLARITA' E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALAILLECITI (WHISTLEBLOWER)
40	07/06/2023	Adeempimenti in tema di antiriciclaggio: individuazione del Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi del D.M. del 25.09.2015 e della comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 e procedura organizzativa

Il Regolamento sui controlli interni è in via di adeguamento a quelle che sono le disposizioni per assicurare la sana gestione e il monitoraggio dei procedimenti, compresi quelli riguardanti i fondi

PNRR. Pertanto sono in via di definizione le misure organizzative per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti PNRR.

d) incremento livelli di trasparenza / accessibilità informazioni

e) informatizzazione dei flussi per alimentare i dati da pubblicare in Amministrazione trasparente

Con l'approvazione del PIAO viene approvato il piano della performance contenente gli obiettivi strategici e di mantenimento, tra i quali figura quello relativo all'aggiornamento del sito istituzionale.

f) miglioramento organizzazione flussi informativi (interni ed esterni)

“Approvazione del manuale di gestione documentale linee guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 28/10/2022.

g) formazione in materia di prevenzione della corruzione

con il PIAO 2024/2026, con cui si approva il presente PTPCT, viene approvato il programma triennale di formazione che comprende anche la formazione generale e specifica in materia di prevenzione della corruzione

h) rafforzamento analisi rischi e misure di prevenzione per gestione appalti pubblici e procedure selezione personale (due aree maggiormente a rischio)

i) coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione con quella di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Circa il rapporto del PTPCT e quanto sarà stabilito nel PIAO 2024/2026 si precisa che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, il Decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, recante “*Disposizioni in materia di riqualificazione dei Servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell’art. 2, comma 2, lett. e), della Legge 22 dicembre 2021, n. 227*”.

Il Provvedimento introduce disposizioni sulla riqualificazione dei Servizi pubblici per migliorare l’accessibilità e l’inclusione, con l’obiettivo di garantire accessibilità alle Pubbliche Amministrazioni per persone con disabilità, assicurando uniformità nella tutela dei lavoratori con disabilità.

Il Decreto si applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni e concessionari di Servizi pubblici, con adeguamento degli ordinamenti da parte delle Autorità indipendenti e Organi costituzionali.

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a identificare un dirigente con esperienza in inclusione sociale e accessibilità per definire le modalità di inclusione e obiettivi strategici. Per Enti con meno di 50 dipendenti, è possibile gestire queste funzioni in forma associata.

Il Decreto, inoltre, apporta modifiche al Dlgs. n. 150/2009, per includere gli obiettivi di inclusione sociale e accessibilità per persone con disabilità nella Valutazione della *performance* individuale e organizzativa.

Le Associazioni rappresentative delle persone con disabilità partecipano alla formazione di “*Piani di attività e organizzazione*” e possono presentare osservazioni su accessibilità e inclusione sociale nei Piani di *performance*.

Le Pubbliche Amministrazioni e concessionari di Servizi pubblici, infine, devono indicare nella Carta dei Servizi i livelli di qualità relativi all’accessibilità per persone con disabilità.

Il Comune di Lapedona, considerato che la riforma è di recente introduzione e considerate le piccole dimensioni demografiche dello stesso, si sta adoperando per il rispetto della norma in questione nel minor tempo possibile.

4. ANALISI DEL CONTESTO

A) CONTESTO ESTERNO⁵

L'analisi del contesto esterno si pone l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Seguendo le indicazioni fornite dal PNA 2022 elementi e dati utili all'analisi del contesto esterno possono essere reperiti nel portale ANAC dedicato al progetto "Misurazione del rischio di corruzione". Il progetto rende disponibile un set di indicatori oggettivi per quantificare il rischio che si verifichino eventi corruttivi a livello territoriale, utilizzando le informazioni contenute in alcune banche dati, tra cui la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP). Tre le tipologie di indicatori calcolate:

1. gli indicatori di contesto,
2. gli indicatori di rischio corruttivo negli appalti
3. gli indicatori di rischio a livello comunale.

Tali indicatori costituiscono campanelli d'allarme che segnalano situazioni potenzialmente problematiche. Il progetto è consultabile al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/il-progetto>. Con riguardo agli appalti in provincia di Fermo risulta la seguente situazione, visionabile anche sul citato sito internet:

1. INDICATORI DI CONTESTO

Si riportano gli indicatori di contesto più significativi riferiti alla Provincia di Fermo. Come precisato da ANAC tuttavia è bene sottolineare che gli indicatori di contesto **forniscono solo un'idea del complesso contesto sociale e economico del territorio in cui è più o meno probabile che si manifesti un rischio di corruzione, ma non forniscono alcuna correlazione certa tra indicatore e rischio corruttivo.**

Istruzione: Livelli più alti di corruzione sono associati a livelli più bassi di istruzione, e quindi livelli più bassi di capitale umano. Gli individui con livelli di istruzione più elevati tendono ad essere maggiormente consapevoli del valore delle libertà civili e meno tolleranti nei confronti della corruzione.

Criminalità: La diffusione della corruzione può essere influenzata dal rispetto delle norme di legge da parte dei cittadini e dall'efficacia del sistema giuridico e dal grado di protezione che esso riconosce agli individui danneggiati dalle attività corruttive.

Capitale Sociale: Maggiore fiducia nelle Istituzioni e nel corpo politico e nelle relazioni sociali interpersonali è associata a più bassi livelli di corruzione.

Economia: Il livello di occupazione, la capacità di attrarre investimenti interni ed esteri e di favorire la nascita e la crescita di attività imprenditoriali, il grado di competizione dei mercati, la libertà economica, se elevati, sono associati a bassi livelli di corruzione.

ISTRUZIONE

Fermo



Composito Istruzione



E' il valore massimo in Italia per questo Indicatore

122

Variazione dall'anno precedente

-2,68%



Monitoraggio degli indicatori che definiscono il dominio Istruzione

Diplomati 2017



[Percentuale]



E' Il Valore massimo in Italia di questo Indicatore

Variazione dall'anno precedente


+1,7%



Laureati 2017



[Percentuale]



E' Il Valore massimo in Italia di questo Indicatore

Variazione dall'anno precedente

+2,53%



NEET 2017



[Percentuale]



E' Il Valore massimo in Italia di questo Indicatore

Variazione dall'anno precedente

-8,72%



	Diplomati	Variazione anno precedente Diplomati	Laureati	Variazione anno precedente Laureati	Neet	Variazione anno precedente Neet	Composito	Variazione anno precedente Composito
- Fermo								
2017	0,58	1,7%	0,30	2,53%	0,20	-8,72%	95,37	-2,68%
2016	0,57	2,0%	0,29	-5,11%	0,22	10,83%	98,00	1,96%
2015	0,56	2,0%	0,30	5,74%	0,20	14,18%	96,12	-0,84%
2014	0,55		0,29		0,18		96,93	

Diplomati: numero degli iscritti in anagrafe di 25-64 anni che hanno completato almeno la scuola secondaria di II grado per 100 persone di 25-64 anni iscritte in anagrafe.

Laureati: numero degli iscritti in anagrafe di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo universitario per 100 persone di 30-34 anni iscritte in anagrafe.

NEET: numero di iscritti in anagrafe di 15-29 anni non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione per 100 persone di 15-29 anni iscritte in anagrafe

ECONOMIA

	Reddito	Variazione Reddito	Occupati	Variazione Occupati	Tasso Imprenditorialità	Variazione Tasso Imprenditorialità
- Fermo						
2017	13.424,04	0,67%	0,65	1,63%	0,09	0,42%
2016	13.334,87	1,33%	0,64	1,21%	0,09	-0,13%
2015	13.160,09	2,17%	0,63	-2,25%	0,09	-0,96%
2014	12.880,72		0,65		0,09	


Reddito pro capite: rapporto tra il reddito complessivo lordo delle famiglie e il numero totale di componenti (in euro).

Iscritti in anagrafe di 20-64 anni occupati: persone occupate su 100 iscritti all' anagrafe, nella fascia di età 20-64.

Tasso di imprenditorialità: numero di imprese per 1.000 abitanti.

CRIMINALITA'

Composito Criminalità



Cartina Geografica | Tabella dati Provinciali

	Reati di corruzione, concussione e peculato	Var. Reati di corruzione, concussione e peculato	Reati contro l'ordine pubblico e ambientali	Var. Reati contro l'ordine pubblico e ambientali	Reati contro il patrimonio e l'economia pubblica	Var. Reati contro il patrimonio e l'economia pubblica	Altri reati contro la PA	Var. Altri reati contro la PA	Composito criminalità	Var. Composito criminalità
- Fermo										
2017	1,72	0%	1,72	201%	234,03	50%	32,70	-27%	97,81	1%
2016	1,72	-25%	0,57	-50%	156,13	-13%	44,60	-39%	96,80	-2%
2015	2,28	302%	1,14	-78%	180,50	0%	72,90	72%	99,11	0%
2014	0,57		5,10		180,86		42,50		98,62	

Reati di corruzione, concussione e peculato: rapporto tra il numero dei procedimenti penali avviati per reati di corruzione, concussione e peculato, e la popolazione residente (reati ogni 100.000 abitanti).

Reati contro l'ordine pubblico e ambientali: rapporto tra il numero dei procedimenti penali avviati per reati contro l'ordine pubblico e ambientali, e la popolazione residente (reati ogni 100.000 abitanti).

Reati contro il patrimonio e l'economia pubblica: rapporto tra il numero dei procedimenti penali avviati per reati contro il patrimonio e l'economia pubblica, e la popolazione residente (reati ogni 100.000 abitanti).

Altri reati contro la Pubblica Amministrazione: rapporto tra il numero dei procedimenti penali avviati per altri reati contro la Pubblica Amministrazione, e la popolazione residente (reati ogni 100.000 abitanti).


Cartina Geografica | Tabella dati Provinciali

	Segregazione Grado V	Variatione Anno Precedente	Cheating Grado II Matematica	Variatione Anno Precedente	Varianza Grado V Matematica
- Fermo					
2017	5,42	-57,78%	0,04	20,04%	71,43
2016	12,83	252,74%	0,04	9,31%	42,86
2015	3,64	-42,27%	0,03	-32,94%	35,71
2014	6,30		0,05		57,10

Dati provinciali capitale sociale: Descrive la fiducia nel corpo politico/istituzioni e nei rapporti sociali: maggiore è il tasso di fiducia, minore l'impatto del fenomeno corruttivo.

2. INDICATORI RISCHIO CORRUTTIVO APPALTI⁶

Viene rappresentato il rischio di corruzione basato sul calcolo dei 17 indicatori, per tutte le province italiane: per la provincia di Fermo la situazione, in sintesi, è la seguente: soglia di rischio globale sotto lo 0,77, con 1 solo indicatore che supera il livello di soglia.



3. INDICATORI RISCHIO A LIVELLO COMUNALE

Gli indicatori di rischio a livello comunale raggruppano possibili variabili o indicatori significativamente associati al verificarsi di episodi di corruzione a livello di singola amministrazione. Per questi cinque indicatori l'analisi è stata condotta sui comuni con **popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti**.

Per questo motivo **NON ci sono al momento dati relativi al Comune di Lapedona**

Tuttavia si riporta la visione a livello nazionale degli indicatori analizzati, per una visione del contesto comunale in cui è inserito il comune di Lapedona: **dai dati emerge che il comune è inserito in un contesto sano, non interessato dai due indicatori più significativi (rischio contagio e scioglimento per mafia)**.

Rischio di contagio: l'indicatore segnala il rischio di contagio del comune considerato. La presenza nella provincia di comuni con casi di corruzione che contribuisce a determinare il rischio di corruzione poiché la corruzione è un fenomeno "contagioso".


Scioglimento per mafia: l'indicatore rileva se il comune ha subito gli effetti di un provvedimento di scioglimento per mafia.

Addensamento sotto soglia: l'indicatore segnala la possibilità di un comportamento volto a non oltrepassare le soglie previste dalla normativa al fine di eludere il maggior confronto concorrenziale e controlli più stringenti che, a sua volta, contribuisce a determinare il rischio di corruzione.


Reddito imponibile pro capite: l'indicatore segnala il livello di benessere socioeconomico.

Popolazione residente al 1° gennaio: l'indicatore approssima la dimensione e la complessità organizzativa del comune che, a sua volta, contribuisce a determinare il rischio di corruzione.

INDICATORE: RISCHIO CONTAGIO




INDICATORE: SCIoglimento PER MAFIA



B) CONTESTO INTERNO

I. Struttura organizzativa

Si riporta l'attuale struttura organizzativa di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 14/03/2023 recante "Modifica assetto organizzativo dell'Ente. Approvazione nuovo organigramma".



FUNZIONIGRAMMA SINTETICO

AREA AMMINISTRATIVA:

Servizi Istituzionali:

Segreteria e affari generali;
Ufficio Cultura, Sport, Turismo;

Servizi sociali

Personale:

gestione economica e giuridica

AREA FINANZA E TRIBUTI:

Servizi Finanziari:

Ufficio Contabilità e Bilancio;
Ufficio Tributi ed Economato;

AREA TECNICA MANUTENTIVA:

Servizio Tecnico e Territorio:

Ufficio Lavori Pubblici – Urbanistica;
Ufficio Igiene, Ecologia e Ambiente;
Ufficio Edilizia Privata e Pubblica;
Ufficio Manutenzioni Patrimonio Comunale

AREA S.C.A.L.E. E SERVIZI CIMITERIALI

Servizi ai Cittadini:

Ufficio Protocollo;
Ufficio di Stato Civile;
Ufficio Anagrafe;
Ufficio di Leva;
Ufficio Elettorale;

Servizi Cimiteriali

UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE: in capo all'Unione Comuni Valdaso

POLIZIA LOCALE: Convenzione Consorzio dei Monti Azzurri

Il numero di dipendenti in servizio al 31 – 12 – 2023 è pari a 7 (sette)

AREA	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
FUNZIONARI	2	1	(scavalco d'eccezione) 1
ISTRUTTORI	3	3	0
OPERATORI ESPERTI	2	2	0
OPERATORI	0	0	0
TOTALE	7	6	1

Pertanto si applicano le semplificazioni previste nella Parte generale – paragrafo 10.1 del PNA 2022

Si rinvia al DUP approvato con DCC n. 30 del 15/11/2023 “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) 2024/2026, DI CUI ALL'ART. 170, C. 1, DLGS 267/2000. APPROVAZIONE”, alla successiva nota di aggiornamento approvata con DCC n. 36 del 20/12/2023.

II. Funzionigramma

La revisione della struttura è approvata con la DGC sopra richiamata n. 15 del 14/03/2023.

E' in via di redazione un funzionigramma specifico del Comune di Lapedona.

Territorio e popolazione

Risultanze della popolazione

La popolazione residente nel Comune di Lapedona al 31/12/2022 è **pari a 1169 abitanti** (decorrenza ISTAT) e presenta le seguenti caratteristiche:

Famiglie: n. 502

Maschi: n. 587 (50,2%)

Femmine: n. 582 (49,8%)

Stranieri: n. 84 (7,2%)

Risultanze del territorio

Superficie Km²: 14,8

5. STRATEGIA ANTICORRUZIONE

Cosa vuol dire prevenire la corruzione?

Il Triangolo della Corruzione (e della frode)

Famosa è la teoria del **triangolo del fuoco**, secondo la quale non vi può essere combustione senza comburente, combustibile e innesco.

Un principio del tutto analogo è applicabile ai fenomeni di corruzione e di frode all'interno di ogni Ente. Perché si verifichi un evento di *maladministration*, sono necessari i seguenti tre elementi che vanno a costituire i vertici di un triangolo (il triangolo della corruzione):



BISOGNO

(motivazione – pressione – incentivo)

Un elemento che deve essere presente è la percezione di un bisogno/pressione che spinge un soggetto a porre in essere un evento di *maladministration*: solitamente bisogno economico (gratificazione economica) o personale (gratificazione personale).

- ✓ *Esempi di bisogno: Pressioni finanziarie (avidità, ambizioni, imprevisti, ecc.), Vizi (gioco, tossicodipendenze, ecc.), Pressioni collegate al lavoro (obiettivi ambiziosi, salvaguardia della reputazione, andamento negativo del business, posizione di subordinazione, rivalse, ecc.)*

OPPORTUNITÀ'

Un altro elemento presente è la ragionevole consapevolezza che non si sarà scoperti; questa consapevolezza provoca un senso di impunità, e si verifica quando (alternativamente o cumulativamente)

- si sfrutta un'opportunità derivante dal rapporto fiduciario
- si sfrutta la carenza di controllo

- ✓ *Esempi di opportunità: Percezione di poter sfruttare la debolezza dei controlli, Percezione di poter sfruttare il credito di fiducia conquistato, Percezione di poter sfruttare conoscenze ed informazioni proprie derivante dalla specializzazione della propria funzione*

RAZIONALIZZAZIONE

(giustificazione)

un altro elemento presente è la giustificazione che il soggetto agente propone a se stesso, in ragione del contesto: si tratta del convincimento di essere comunque persone rispettabili e di compiere un atto non così riprovevole.

- ✓ *Esempi di razionalizzazione: Colpevolizzazione (altri o la società sono i responsabili ...), temporizzazione (è solo un prestito, è solo per questa volta, poi sistemo tutto ...), Compensazione (recupero quanto mi è dovuto, è il fisco ad essere iniquo, è l'azienda che non mi paga abbastanza, ...), Senso di giustizia (lo faccio per salvare posti di lavoro, lo faccio perché il collega è mobbizzato,*

...), *Minimizzazione (sottostima del valore anti-etico, non è poi così grave, ...)*,
Generalizzazione/legittimizzazione (è un comportamento largamente diffuso, fanno tutti così, ...),
Scelta obbligata (non c'era via d'uscita ...)



6. MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi è un momento indispensabile per formulare le misure di prevenzione: “mappare” i processi significa

- **descriverli** brevemente: indicare input (inizio processo), attività costitutive de processo, e output(provvedimento/decisione) finale
- individuare la **normativa** di riferimento
- individuare l'unità organizzativa **responsabile** del processo stesso

Una buona e completa analisi dei processi consente innanzi tutto di avere il quadro completo, o quasi, dei processi che fanno capo al Comune e di individuare le unità organizzative di riferimento.

Come riconosciuto anche da ANAC nel PNA 2022, peraltro, la mappatura dei processi è necessaria per vari scopi, oltre che per la prevenzione della corruzione, tra cui si ricordano i seguenti:

- per la redazione del funzionigramma della struttura
- per la redazione del piano esecutivo di gestione (PEG) e l'attribuzione delle risorse necessarie a ciascun Settore comunale in base ai processi che a questi fanno capo
- per la redazione del piano degli obiettivi (performance)
- ai fini dalla normativa antiriciclaggio, art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007
- per identificare i soggetti su cui incombono gli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. lgs. 33.2013

Per quanto riguarda la strategia anticorruzione, mappare i processi consente di identificare i punti più vulnerabili degli stessi e, quindi, i punti in cui possono insistere rischi corruttivi e di generale maladministration. In questi punti occorre intervenire per prevenire, appunto, le problematiche viste.

I processi dell'ente che sono stati mappati sono contenuti nell'Allegato A al presente piano, contenente la “Mappatura dei processi e catalogo dei rischi”.

Tali processi, secondo gli indirizzi espressi dal PNA 2019/2022, sono stati brevemente descritti (mediante l'indicazione dell'input, delle attività costitutive il processo e dell'output finale) e, infine, è stata registrata l'unità organizzativa responsabile del processo stesso.

Per gli enti sotto i 50 dipendenti il PNA 2022 fornisce alcune indicazioni volte a semplificare la mappatura dei processi, prevedendo che le seguenti priorità rispetto ai processi da mappare e presidiare con specifiche misure:

- processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi del PNRR e dei fondi strutturali
- processi direttamente collegati a obiettivi di performance
- processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche (contratti pubblici e erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

Secondo il PNA, comunque, anche in caso di non completa descrizione dei processi, una corretta ed adeguata attuazione della misura della trasparenza come prevista dal d.lgs. n. 33/2013 può rappresentare un buon presidio.

Secondo gli indirizzi del PNA 2019 e 2022, i processi identificati sono poi aggregati in “aree di rischio” (raggruppamenti omogenei di processi) generali e specifiche:

- aree di rischio generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale);
- aree di rischio specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti “Aree di rischio” per gli enti locali:

1. **acquisizione e gestione del personale;**
2. **affari legali e contenzioso;**
3. **controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;**
4. **gestione dei rifiuti;**
5. **gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;**
6. **governo del territorio;**
7. **incarichi e nomine;**
8. **pianificazione urbanistica;**
9. **provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;**
10. **provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato;**
11. **contratti pubblici;**

7. VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RISCHI CORRUTTIVI

A) IDENTIFICAZIONE

Nella fase di identificazione degli “eventi rischiosi” l’obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell’amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Il coinvolgimento della struttura organizzativa è essenziale. Infatti, i vari responsabili degli uffici, vantando una conoscenza approfondita delle attività, possono facilitare l’identificazione degli eventi rischiosi. Inoltre, è opportuno che il RPCT, “mantenga un atteggiamento attivo, attento a individuare eventi rischiosi che non sono stati rilevati dai responsabili degli uffici e a integrare, eventualmente, il registro (o catalogo) dei rischi”.

Per individuare gli “eventi rischiosi” è necessario:

- **definire l’oggetto di analisi:** dopo la “mappatura”, l’oggetto di analisi può essere: l’intero processo oppure le singole attività che compongono ciascun processo, con un livello di dettaglio crescente (dal livello minimo, “processo”, alle singole fasi che lo compongono), secondo il principio della gradualità⁷ Data la dimensione organizzativa contenuta dell’ente, l’analisi è stata condotta per singoli “processi”
- **utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative:** per identificare gli eventi rischiosi “è opportuno che ogni amministrazione utilizzi una pluralità di tecniche e prenda in considerazione il più ampio n. possibile di fonti informative” per cui tenuto conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, ogni amministrazione stabilisce le tecniche da utilizzare, indicandole nel PTPCT. Questa amministrazione ha esaminato le segnalazioni pervenute, ha effettuato interviste e incontri con i responsabili o il personale che ha conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità, ha confrontato i dati con amministrazioni simili (benchmarking), ha valutato gli esiti del monitoraggio svolto dal RPCT e delle attività di altri organi di controllo interno
- **individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT:** la formalizzazione potrà avvenire tramite un “registro o catalogo dei rischi” dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è riportata la descrizione di “tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi”. Per ciascun processo deve essere individuato almeno un evento rischioso –

I risultati della IDENTIFICAZIONE sono stati riportati nella scheda Allegato PIAO 3.1 - Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi LAPEDONA Colonna G

Catalogo dei rischi principali

G

B) ANALISI

L'analisi del rischio secondo il PNA 2019 si prefigge due obiettivi

(Rif. Allegato 1 Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/164323/All.+1+%E2%80%93+Indicazioni+metodologiche+per+la+gestione+dei+rischi+corruttivi.pdf/83911ce9-6089-a7f4-ce3d-63f5488f7d45?t=1584095950143>);

1. **comprendere gli eventi rischiosi**, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione (= cause di maladministration).⁸
2. **stimare** il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività: In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi.

Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "prudenza" poiché è assolutamente necessario "evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione".

L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti:

1. scegliere l'approccio valutativo

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo (l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici) o quantitativo (si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici), oppure un mix tra i due. Secondo l'ANAC, "considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza".

In questo PTPCT viene utilizzato un approccio **qualitativo**.

2. individuare i criteri di valutazione

L'Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili da ciascuna amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1 sopra citato).

Gli indicatori sono:

1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
4. trasparenza/opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
5. livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

I risultati della ANALISI sono stati riportati nella scheda Allegato PIAO 3.1 - Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi LAPEDONAColonne H/I/L/M/N/O

"livello di			"trasparenza	"livello di	"grado di
-------------	--	--	--------------	-------------	-----------

interesse esterno"	"discrezionalità del decisore interno alla PA"	"manifestazione di eventi corruttivi in passato"	del processo decisionale"	collaborazione del responsabile"	attuazione delle misure di trattamento"
H	I	L	M	N	O

3. rilevare i dati e le informazioni

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, “deve essere coordinata dal RPCT”. Le valutazioni devono essere suffragate dalla “motivazione del giudizio espresso”, fornite di “evidenze a supporto” e sostenute da “dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi” (Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29 PNA 2019 sopra citato). L’ANAC ha suggerito i seguenti “dati oggettivi”:

1. i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);
2. le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.;
3. ulteriori dati in possesso dell’amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

La rilevazione delle informazioni è stata coordinata dal RPCT.

I risultati della RILEVAZIONE sono stati riportati nella scheda Allegato PIAO 3.1 - Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi LAPEDONAColonna P

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
P

4. misurare il rischio e formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato

Tutte le “valutazioni” espresse sono supportate da una chiara e sintetica motivazioni esposta nella scheda allegata Allegato PIAO 3.1 - Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi LAPEDONAColonna Q

MOTIVAZIONE
Q

In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio.

L’ANAC sostiene che sarebbe “opportuno privilegiare un’analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un’impostazione quantitativa che prevede l’attribuzione di punteggi”. Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia “qualitativa” è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: **alto, medio, basso**.

“Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte” (PNA 2019, Allegato n. 1).

Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una “misurazione sintetica” e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).

L’ANAC, quindi, raccomanda quanto segue:

1. qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, “si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l’esposizione complessiva del rischio”;
2. evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario “far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico”.

In ogni caso, vige il principio per cui “ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte”. Come da PNA, l’analisi del presente PTPCT è stata svolta con metodologia di

tipo qualitativo ed è stata applicata una scala ordinale di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA (basso, medio, alto):

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Rischio quasi nullo	N
Rischio molto basso	B-
Rischio basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A
Rischio molto alto	A+
Rischio altissimo	A++

C) PONDERAZIONE

Il fine della ponderazione è di “agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione” (Allegato n. 1 PNA 2019 sopra citato).

Nella fase di ponderazione si stabiliscono:

1. le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio:

dopo la valutazione del rischio si devono ponderare le diverse opzioni per ridurre l’esposizione di processi e attività alla corruzione: l’attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero, ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di maladministration non potrà mai essere del tutto annullata.

Secondo il PNA 2019 di ANAC “La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti”: e comunque, va preso in considerazione il c.d. “rischio residuo” che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate; valutando il rischio residuo si può decidere se attuare o meno nuove misure.

2. le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

nell’impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e procedere in ordine via via decrescente, iniziando dalle attività che presentano un’esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

In questa fase si è ritenuto di:

- a. assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio A++ (“rischio altissimo”) procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale;
- b. prevedere misure specifiche per gli oggetti di analisi con valutazione A++, A+, A.

D) TRATTAMENTO

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

In tale fase si progetta l’attuazione di misure specifiche e puntuali, prevedendo scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.

L’individuazione delle misure deve essere impostata valutando anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio, per evitare di pianificare misure astratte e non attuabili.

Le misure possono essere classificate in:

- **Misure generali:** misure che intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione.

- **Misure specifiche:** sono misure agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte essenziale del PTPCT. Tutte le attività precedenti sono di ritenersi propedeutiche all'identificazione ed alla progettazione delle misure che sono, quindi, la parte fondamentale del PTPCT. È anche vero, tuttavia, che in assenza di un'adeguata analisi propedeutica, l'attività di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione può rivelarsi inadeguata.

In conclusione, il trattamento del rischio:

- a) è il processo in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta;
- b) si programmano le modalità della loro attuazione.

I. Individuazione misure

Una volta rilevate le criticità dei processi, in base all'analisi effettuata nelle fasi precedenti, è necessario individuare le misure di prevenzione della corruzione. Il PNA 2019, in particolare l'ALLEGATO 1 (<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1064-del-13-novembre-2019>) individua le principali categorie di misure anticorruzione da sviluppare in ogni amministrazione: si riporta il box (paragrafo 5.1 allegato 1 PNA 2019) con le indicazioni di Anac:⁹

Box 11 – Tipologie di misure generali e specifiche

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia "generali" che "specifiche".

A titolo meramente esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misura "generale" o come misura "specifica". Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del D.lgs. 33/2013); è, invece, specifica, in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima "opachi" e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

Secondo ANAC "Con riferimento alle principali categorie di misure, si ritengono particolarmente importanti quelle relative alla **semplificazione e sensibilizzazione interna (promozione di etica pubblica)** in quanto, ad oggi, ancora poco utilizzate", e quindi:

- semplificazione: quando la causa della *maladministration*, risultante dall'analisi compiuta nelle fasi precedenti, è principalmente la complessità/poca chiarezza della regolamentazione di un processo, la

misura da attuare è quella della semplificazione della regolazione, per ridurre la confusione e le contraddizioni che la regolazione stratificata comporta;

etica pubblica / promozione della cultura della legalità: quando la causa della *maladministration*, risultante sempre dopo l'analisi del contesto, risiede nella scarsa conoscenza dei comportamenti da adottare nei vari momenti di gestione dei processi e nella poca consapevolezza dell'esposizione al rischio corruttivo, la misura da attuare è quella della formazione generale e specifica, con analisi di casi concreti e individuazione dei comportamenti corretti da adottare nella specifica realtà dell'ente.

Le misure devono essere:

- a) **descritte nel dettaglio**: la misura deve essere descritta con accuratezza, al fine di far emergere concretamente l'obiettivo che si vuole perseguire e le modalità con cui verrà attuata per incidere sui fattori abilitanti il rischio
- **in grado di neutralizzare** le cause di rischio corruzione: i fattori casuali della *maladministration* quindi vanno identificati e compresi per individuare la misura più idonea
- **sostenibili/attuabili** dal punto di vista sia economico che organizzativo-interno e devono essere calate nell'organizzazione concreta dell'Ente (per cui meglio prevedere più misure specifiche per una certa realtà e poche chiare misure generali)
- **commisurate al grado di rischio corruttivo** di un singolo processo, per cui maggiore è il rischio, più articolata e complessa è la misura da adottare

Le TIPOLOGIE DI MISURE sono descritte nel documento

Allegato PIAO 3.2 - MISURE GENERALI E SPECIFICHE TRATTAMENTO RISCHIO - TABELLA

Le MISURE individuate per ogni processo e per ogni rischio sono riportate nella scheda

Allegato PIAO 3.1 - Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi LAPEDONA Colonna R

Individuazione misure di prevenzione
R

II. Programmazione misure

Programmazione delle misure significa stabilire il “**come, quando, chi**” nell’attuazione delle stesse:













- **COME**: stabilire le modalità di attuazione, anche per step/fasi progressive, descrivendo i vari passaggi necessari per arrivare all’attuazione della misura
- **QUANDO**: indicare le tempistiche e i termini massimi di attuazione di ogni misura o fase della stessa
- **CHI**: indicare i soggetti che sono responsabili dell’implementazione delle azioni necessarie per l’attuazione della misura

La PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE è descritta nella scheda









Allegato PIAO 3.1 - Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi LAPEDONA Colonne S/T/U

Programmazione delle misure (priorità di trattamento)	RESPONSABILITÀ Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
S	T	U

Viene allegata al presente Piano l'apposita modulistica da utilizzare per l'attuazione di alcune misure:
ELENCO MODULISTICA:

-  11 - PIAO Modello_inconferibilità_e_incompatibilità
-  10 - PIAO diciture contratti anti pantouflage
-  10 - PIAO criteri_generali_in_materia_di_incarichi_vietati
-  09 - PIAO dcitura conflitto interessi determinazioni
-  08 - PIAO MODULO DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO INTERESSI P.O.
-  07 - PIAO MODULO DICHIARAZIONE RISPETTO DIVIETO PANTOUFLAGE DIPENDE...
-  06 - PIAO modulo DICHIARAZIONE RISPETTO DIVIETO PANTOUFLAGE OPERATOR...
-  05 -PIAO MODULO DICHIARAZIONE RUP ASSENZA CONFLITTO SINGOLA PROCE...
-  04 - PIAO modulo richiesta autorizzazione a incarico ex 53 d. lgs165.2001
-  03- PIAO modulo richiesta contributo sovvenzione
-  02 - PIAO AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE EX ART. 53 COMM...
-  01 - PIAO Modulo segnalazione conflitto di interessi

La modulistica potrà essere adeguata e modificata con circolare del RPCT senza necessità di intervenire sul Piano.

-  MODULO N. 1 - dichiarazione assenza doppio finanziamento
-  MODULO N. 2 - DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO INTERESSI P.O.
-  MODULO N. 3 - DICHIARAZIONE RUP ASSENZA CONFLITTO SINGOLA PROCEDURA
-  MODULO N. 4 - DICHIARAZIONE RISPETTO DIVIETO PANTOUFLAGE OPERATORE ECONOMICO
-  MODULO N. 5 - DICITURE CONTRATTI ANTI PANTOUFLAGE
-  MODULO N. 6 - DICHIARAZIONE RISPETTO DIVIETO PANTOUFLAGE DIPENDENTI CESSATI
-  MODULO N. 7 - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO
-  MODULO N. 8 - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO ASSENZA CONFLITTO SINGOLA PROCEDURA - Copia

8. IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE E SULL'IDONEITÀ DELLE MISURE;

Essendo il PTPCT un documento di programmazione, appare evidente che ad esso debba logicamente seguire un adeguato monitoraggio e controllo della corretta e continua attuazione delle misure

Occorre quindi individuare **indicatori di monitoraggio** che diano la misura del grado effettivo di attuazione delle misure anticorruzione (indicando i valori attesi)

Il PNA 2019 ha esemplificato possibili indicatori di monitoraggio delle varie misure generali e specifiche proposte (vedi Box 11 PNA 2019 riportato poco sopra):

Tabella 5 Esempi di indicatori di monitoraggio per tipologia di misura

Tipologia di misura	Esempi di indicatori
misure di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc
misure di trasparenza	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	numero di incontri o comunicazioni effettuate
misure di regolamentazione	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
misure di semplificazione	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano e semplifichino i processi
misure di formazione	numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)
misure di sensibilizzazione e partecipazione	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti
misure di rotazione	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale
misure di segnalazione e protezione	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti
misure di disciplina del conflitto di interessi	specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente
misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (<i>lobbies</i>).	presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo

Con il monitoraggio si chiude il cerchio del sistema di programmazione e controllo delle misure di prevenzione della corruzione e prevenzione della trasparenza; con il monitoraggio in sostanza si verifica l'efficacia delle misure di prevenzione adottate anche in vista della valutazione della necessità di una successiva messa in atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione.

Il monitoraggio è attuato dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio, in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione (vedi di seguito)

I. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE E SULLA IDONEITA' DELLE MISURE

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure viene descritto nel documento Allegato PIAO 3.2- MISURE GENERALI E SPECIFICHE TRATTAMENTO RISCHIO – TABELLA, nelle colonne

MONITORAGGIO		
REPORT	RESPONSABILE DI PRIMO LIVELLO	RESPONSABILE DI SECONDO LIVELLO
documenti da controllare	referisce al RPCT sulla produzione dell'output	vigila sulla attuazione ed efficacia della misura (output e target).

Quindi, in generale il monitoraggio si effettua in **due tempi** e ricade su **due soggetti diversi**

- a) Ogni misura ha un **responsabile dell'attuazione della misura stessa**; il soggetto responsabile è indicato nella scheda Allegato PIAO 3.1 - Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi LAPEDONA alla colonna T

RESPONSABILITA Responsabile attuazione misure
T

Questo soggetto, con la periodicità indicata nella successiva colonna U

Termine di attuazione

U

relaziona al RPCT sullo stato di attuazione della misura stessa (primo livello del monitoraggio)

b) Il RPCT quindi:

- Effettua una valutazione dei report trasmessi dai responsabili in sede di monitoraggio di 1 livello
- Effettua una valutazione autonoma dei processi a più alto rischio corruttivo

Quanto alle tempistiche del monitoraggio, il PNA 2022 <https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023> mentre da un lato ha previsto semplificazioni nella mappatura per enti di piccole dimensioni, ha invece al contrario previsto un RAFFORZAMENTO del monitoraggio, che va a controbilanciare:

- le già dette semplificazioni in tema di mappatura processi
- la possibilità di programmazione anticorruzione e trasparenza una sola volta ogni tre anni

Queste le prescrizioni del PNA 2022:

Monitoraggio per amministrazioni/enti con dipendenti da 1 a 15	
Cadenza temporale	Il monitoraggio viene svolto almeno 1 volta l'anno
Campione	Rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, ogni anno viene esaminato almeno un campione la cui percentuale è individuata nel 30% , salvo deroga motivata.

RELAZIONE ANNUALE RPCT - Il RPCT dunque effettuerà un monitoraggio generale annuale, con apposita relazione annuale RPCT, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012 che prevede che “(...) Entro il 15 dicembre di ogni anno, il (...) [RPCT] trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il (...) [RPCT] lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.”

GRIGLIA DELLA TRASPARENZA - Il monitoraggio obblighi di trasparenza viene effettuato con modalità e tempistiche stabilite da ANAC su un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, anno per anno, in modo che nel triennio si sia dato conto del monitoraggio su tutti quelli previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (monitoraggio Nucleo di Valutazione – Griglia della trasparenza); il Nucleo di valutazione attesta con le modalità previste da ANAC, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

PNRR/PNC - il monitoraggio interventi che impiegano risorse PNRR/PNC è stato già disciplinato con l'approvazione dei seguenti atti organizzativi:

numero	data	oggetto
40	07/06/2023	Adempimenti in tema di antiriciclaggio: individuazione del Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette e procedura organizzativa
IN VIA DI APPROVAZIONE		PROGETTI PNRR. MISURE ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE LA SANA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE. ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

I controlli vengono effettuati entro i termini di rendicontazione degli interventi su REGIS

9. CONTROLLI DI REGOLARITÀ

Le attività di contrasto alla corruzione si coordina con l'attività di controllo prevista nel regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio ex art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 e con i risultati dell'indagine condotta dal Segretario Comunale.

Il regolamento prevede un sistema di controlli e di reportistica che se attuato con la fattiva collaborazione dei Responsabili di Settore può mitigare il rischio di corruzione nelle aree oggetto di mappatura.

Il Regolamento è stato approvato con la seguente deliberazione

numero	data	oggetto
2	14/01/2013	APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

I. RUOLO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Come indicato chiaramente nel PNA 2022 (PAG. 52 e ss) il Nucleo di Valutazione è chiamato a verificare:

- la coerenza tra obiettivi di contrasto al rischio corruttivo e di trasparenza inseriti nella sezione anticorruzione e in quella dedicata alla performance del PIAO, valutando anche l'adeguatezza dei relativi indicatori;
- che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- le segnalazioni ricevute su eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure;
- i contenuti della Relazione annuale del RPCT e la coerenza degli stessi in rapporto agli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti nella sezione dedicata del PIAO e agli altri obiettivi individuati nelle altre sezioni. Nell'ambito di tale attività l'OIV si confronta sia con il RPCT - cui ha la possibilità di chiedere informazioni e documenti che ritiene necessari – che con i dipendenti della struttura multidisciplinare di cui sopra, anche attraverso lo svolgimento di audizioni. Qualora dall'analisi emergano delle criticità e/o la difficoltà di verificare la coerenza tra gli obiettivi strategici e le misure di prevenzione della corruzione con quanto illustrato nella Relazione stessa, l'OIV può suggerire rimedi e aggiustamenti da implementare per eliminare le criticità ravvisate, in termini di effettività e efficacia della strategia di prevenzione.

A sua volta, il RPCT dovrà tener conto dei risultati emersi nella Relazione sulla performance al fine di

- effettuare un'analisi per comprendere le ragioni/cause che hanno determinato scostamenti rispetto agli obiettivi strategici programmati in materia di prevenzione della corruzione;
- individuare le misure correttive - in coordinamento con i dirigenti, in base alle funzioni loro attribuite nella materia della prevenzione della corruzione dal Testo unico del pubblico impiego, con i referenti del RPCT, ove previsti, e in generale con tutti i soggetti che partecipano alla gestione del rischio - al fine di utilizzarle per implementare/migliorare la strategia di prevenzione della corruzione

10. RESPONSABILITÀ

Le responsabilità connesse alla gestione del sistema di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza sono previste a carico di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti:

RPCT con riferimento alla pianificazione del PTPCT: articolo 1 della legge n. 190/2012 commi 8, 12, 14; Articolo 19 c. 5 lett. B) del D. L. numero 90/2014¹⁰

RPCT e Responsabili di settore con riferimento agli OBBLIGHI DI TRASPARENZA: articolo 1, comma 33, della legge n. 190 del 2012; articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013¹¹

DIPENDENTI: è prevista altresì una responsabilità in capo ai dipendenti per violazione delle misure di prevenzione. Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente P.T.P.C. Devono essere rispettate da tutti i dipendenti, compresi i Responsabili di settore. L'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che “La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle

misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”. Con particolare riferimento ai Responsabili di settore, a detta responsabilità disciplinare si aggiunge quella dirigenziale.

PARTE 2

PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

I. Normativa di riferimento:

- In generale: legge n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013;
- Per contratti e appalti pubblici anche: art. 1, comma 32, della legge 190/2012, dagli artt. 23, 37 e 38 del d.lgs. 33/2013 e dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e smi; art. 20, 21, 23 e 28 del nuovo codice contratti D. lgs 36/2023
- Aggiornamento 2023 al PNA 2022 con Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023.

Si riporta il contenuto dell'aggiornamento suddetto in merito alla trasparenza amministrativa:

“La trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023

La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinvia oggi all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2).

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);
- che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;
- la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” con il seguente: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.”
- che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023;
- che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1° luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

A completamento del quadro normativo descritto occorre richiamare i provvedimenti dell'Autorità che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1° gennaio 2024:

- la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante “Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di

approvvigionamento digitale”. La delibera – come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;

- la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. recante “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e relativo allegato 1). La delibera – come riporta il titolo - individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell’articolo 37 del decreto trasparenza e dell’articolo 28 del Codice. In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 l’Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell’articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell’articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;

- con l’inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell’ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall’avvio all’esecuzione;

- con la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell’Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

Quale regime di trasparenza applicare?

Alla luce delle disposizioni vigenti richiamate, delle abrogazioni disposte dal Codice, dell’efficacia differita prevista per alcune disposizioni, si valuta che la trasparenza dei contratti pubblici sia materia governata da norme differenziate, che determinano distinti regimi di pubblicazione dei dati e che possono essere ripartiti nelle seguenti fattispecie:

a) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023.

b) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023.

c) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024.

a) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023

Per queste fattispecie, disciplinate dal d.lgs. 50/2016 o dal d.lgs. 36/2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all’Allegato 9) al PNA 2022. Ciò in considerazione del fatto che il nuovo Codice prevede che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l’art. 29 del vecchio Codice continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 (art. 225, co. 1 e 2 d.lgs. 36/2023).

Rimane ferma anche la pubblicazione tempestiva, quindi per ogni procedura di gara, dei dati elencati all’art. 1, co. 32 della legge 190/2012, con esclusione invece delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e della comunicazione ad ANAC dell’avvenuta pubblicazione dei dati e della URL.

Si ribadisce, da ultimo, che i dati da pubblicare devono riferirsi a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.

b) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023

Per queste ipotesi, l’Autorità ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, d’intesa con il MIT, un comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione e a cui si rinvia anche per i profili attinenti all’assolvimento degli obblighi di trasparenza.

c) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024

Gli obblighi di pubblicazione sono assolti secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC. In particolare, le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP e le modalità di assolvimento di tale obbligo sono stati descritti da ANAC, come sopra precisato, nella delibera n. 261 del 20 giugno 2023. Nell’Allegato 1) della già citata delibera n. 264 del 20 giugno 2023 e successivi aggiornamenti, sono stati invece precisati i dati, i documenti, le informazioni la cui pubblicazione va comunque assicurata nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Tabella 3) La trasparenza applicabile nel periodo transitorio e a regime

Fattispecie	Pubblicità trasparenza
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023	Pubblicazione nella “Sezione Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, secondo le indicazioni ANAC di cui all’All. 9) al PNA 2022.
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023	Assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni di cui al comunicato sull’avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d’intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 .
Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024	Pubblicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti.

Vale precisare che nel PNA 2022 ANAC aveva già affrontato il tema della trasparenza in materia di contratti pubblici del PNRR.

A tal proposito, alla luce di quanto già sopra indicato, resta naturalmente ferma la disciplina speciale dettata dal MEF per i dati sui contratti PNRR per quanto concerne la trasmissione al sistema informativo “ReGiS” descritta nella parte Speciale del PNA 2022, come aggiornata dalle Linee guida e Circolari successivamente adottate dal MEF.

(Riferimenti normativi: l. n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. n. 50/2016; allegato 9) al PNA 2022; d.lgs. n. 36/2023; deliberazioni ANAC n.ri 261 e 264 del 20 giugno 2023)

- Concreta applicazione: il Comune è tenuto a rispettare gli obblighi trasparenza indicate nelle tabelle seguenti approvate da ANAC:
 - TABELLA EXCEL Allegato 1) alla delibera 1310/2016 e nella delibera 1134/2017 (tutti gli obblighi di trasparenza tranne quelli relativi alla sezione bandi di gara e contratti perché modificati con PNA 2022 allegato 9 – vedi sotto) – <https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1310-del-28/12/2016-rif.-1>
 - TABELLA EXCEL Allegato 9 al PNA Piano Nazionale Anticorruzione 2022 Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 – <https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023>

Nel (Piano nazionale anticorruzione) Pna 2022 <https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023> si legge che “ *in questa fase storica in cui il legislatore ha introdotto regimi derogatori nelle procedure di affidamento degli appalti in considerazione dell'emergenza sanitaria, prima, e per favorire il raggiungimento degli interventi del PNRR, poi, va senza dubbio valorizzato il ruolo della trasparenza come misura cardine per assicurare un importante presidio in funzione di anticorruzione, oltre che di controllo sociale sull'operato e sui risultati ottenuti dalle stazioni appaltanti, sia nell'aggiudicazione che nell'esecuzione di opere, di servizi e forniture. La trasparenza è, infatti, indeclinabile principio posto a presidio di garanzia, ex ante, di una effettiva competizione per l'accesso alla gara e, ex post, di un'efficace controllo sull'operato dell'aggiudicatario*”

NOTA BENE:

- ✓ *Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016 e nell'allegato 9 al PNA 2022: vanno quindi richiesti i necessari aggiornamenti al gestore del sito web comunale al fine di adeguare le sezioni di AT del sito a quelle previste da ANAC.*
- ✓ *La pubblicazione prevista dal presente Piano / sezione trasparenza **non sostituisce gli altri obblighi di pubblicità di atti e documenti in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli atti a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi** (es.: pubblicità integrativa dell'efficacia, dichiarativa, notizia quali pubblicazione di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull'albo pretorio online, pubblicazioni matrimoniali, pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome, comunicazione di avviso deposito delle cartelle esattoriali a persone irreperibili ecc)*

II. Pubblicazione di dati ulteriori

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente.

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso, i dirigenti Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa, fermi restando i limiti alla pubblicazione di dati personali.

III. La trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR

Sono stati attivati gli specifici obblighi di trasparenza indicati nella Circolare MEF del 10/02/2022 N. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR” ed in particolare nell'allegato “Istruzioni tecniche”: per consentire una modalità di accesso standardizzata ed immediata ad informazioni aggiornate ed organizzate sullo stato di attuazione delle misure del PNRR, fermo restando gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i Comuni sono tenuti ad intervenire sul proprio sito istituzionale (vedi riquadro)

STRUMENTI

- 1) **Inserire l’emblema dell’UE con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” in ogni atto deliberativo che abbia ad oggetto l’attuazione di progetti finanziati dal PNRR;**
- 2) **individuare all’interno del proprio sito web una sezione denominata “Attuazione Misure PNRR” articolata secondo le misure di competenza dell’amministrazione [o secondo i progetti finanziati dal PNRR] ad ognuna delle quali riservare una *specifica sottosezione con indicazione della missione e componente di riferimento e investimento* (per esempio, “MXCY Investimento NNN”);**
- 3) **assicurare che ciascun responsabile del procedimento della singola misura attuativa di progetti PNRR trasmetta all’Ufficio segreteria gli atti per la pubblicazione, indicando in maniera chiara la sottosezione di destinazione, gli atti amministrativi adottati per l’attuazione della misura di riferimento nonché l’aggiornamento tempestivo delle informazioni fornite in ciascuna sottosezione**

Si raccomanda l’alimentazione dei dati della sezione.

2. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICAZIONE:

I. Individuazione dei Referenti della trasparenza

Quanto sopra (tabelle excel Anac) tutto è stato trasfuso in una unica

TABELLA EXCEL Allegato PIAO 3.3 - ELENCO OBBLIGHI TRASPARENZA che indica gli obblighi in questione e in 7 colonne:

COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA E	COLONNA F	COLONNA G
Denominazione e sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F REFERENTI PER LA TRASPARENZA

L’ultima colonna (G) individua in modo univoco il responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne: ciò significa che la responsabilità dell’elaborazione dei dati, del rispetto delle tempistiche di pubblicazione e di aggiornamento ricade sul responsabile indicato (=REFERENTE PER LA TRASPARENZA) che avrà cura di trasmettere all’ufficio preposto al materiale caricamento dati su AT.

Data la struttura organizzativa dell’ente, ogni Referente per la trasparenza elabora i dati e li trasmette, con la periodicità indicata nella colonna F, all’UFFICIO preposto al caricamento dati:

SETTORE CONTABILE / SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE

II. Controlli

Il RPCT sovrintende e verifica a campione il corretto adempimento di tutte le procedure di pubblicazione la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle relative informazioni.

Il RPCT svolge, compatibilmente con i carichi di lavoro e considerando che presta il proprio servizio su più Enti, l'attività di controllo di secondo livello sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'UPD (Ufficio Procedimenti Disciplinari) i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'art. 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dall'organo consiliare con deliberazione di Consiglio comunale n. 15/2023

L'Ente si prefigge di assicurare conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC.

Le limitate risorse dell'Ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa "l'effettivo utilizzo dei dati" pubblicati.

Tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per l'Ente, obbligato comunque a pubblicare i documenti previsti dalla legge.

III. La struttura dei dati e i formati

Gli uffici competenti dovranno fornire i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e in particolare

- **dall'allegato 2 della deliberazione CIVIT del 29 maggio 2013**
<https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Atti/vita/Atti/Delibere/2013/50/Allegato-2-documento-tecnico1.pdf>
- **dal punto 3 della deliberazione ANAC numero 1310 del 28 dicembre 2016**
<https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Atti/vita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.LGdet.pdf>¹²

Dalle indicazioni di cui sopra emerge quanto segue:

1. **I dati vanno elaborati esclusivamente in formato aperto** ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale: l'Agenzia per l'Italia Digitale istruisce e aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale (art. 68, c. 4, d.lgs. n. 82/2005, e art. 7 del d.lgs. n. 33/2013); formato aperto significa:
 - a) che i dati sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - b) che i dati sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
 - c) che i dati sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione
2. sono **esclusi i formati proprietari**, in sostituzione dei quali è possibile utilizzare sia **software Open Source** (quali ad esempio **Open Office**) sia formati aperti (quali, ad esempio, **.rtf** per i documenti di testo e **.csv** per i fogli di calcolo). Per quanto concerne il **PDF** – formato proprietario il cui reader è disponibile gratuitamente – se ne suggerisce l'impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l'archiviazione a lungo termine e indipendenti dal software utilizzato (ad esempio, il formato **PDF/A**

i cui dati sono elaborabili mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili). Una alternativa ai formati di documenti aperti è rappresentata anche dal formato **ODF – Open Document Format**, che consente la lettura e l’elaborazione di documenti di testo, di dati in formato tabellare e di presentazioni

3. È **preferibile predisporre e compilare tabelle** per ogni pubblicazione di “schede” o comunque di dati in formato tabellare: l’utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione “Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili
4. È utile **predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A** pronti per la pubblicazione ogni qual volta la pubblicazione abbia a oggetto un documento nella sua interezza.
5. È **necessario indicare la data di aggiornamento** del dato, documento ed informazione: si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

IV. Il trattamento dei dati personali e il rispetto del diritto alla riservatezza

Per quanto riguarda il bilanciamento tra le due opposte esigenze costituite, da un lato, dalla tutela della trasparenza garantita dagli **obblighi di pubblicità** e, dall’altro, dalla **protezione dei dati personali** eventualmente contenuti negli atti deliberativi o negli allegati in essi richiamati, si rappresenta sinteticamente quanto segue.

NOTA BENE

*Il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, **verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.***

1. Obblighi di pubblicazione per finalità di pubblicità legale.

La pubblicazione all’Albo Pretorio delle deliberazioni è regolata dal comma 1 dell’art. 124 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.*” e costituisce – tra l’altro – segmento procedurale il cui adempimento è preordinato a far conseguire l’esecutività all’atto stesso (TAR Toscana, Sez. ii, 28 luglio 2004, n. 2833; cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2004, n. 762; cons. Stato, Sez. Vi, 6 marzo 2003) stante il disposto di cui all’art. 134, comma 3, medesimo decreto a norma del quale “*Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione*”.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, gli atti soggetti ad obblighi di pubblicità legale vengono affissi all’albo pretorio dell’ente **per la durata individuata dalle disposizione normative di riferimento**: nei casi in cui la disciplina di specifica per la materia trattata non stabilisca un limite temporale alla pubblicazione degli atti, la pubblicazione dovrà avvenire per il termine di legge di 15 gg. **In questo caso gli atti sono pubblicati integralmente, con testo e allegati**, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. Trascorsi i suddetti periodi di tempo, i documenti sono rimossi dall’albo pretorio (vedi di seguito).

2. Limite alla diffusione di dati personali / contenuti

La normativa di riferimento per la protezione dei dati personali è costituita dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 di approvazione del c.d. **Codice Privacy**, come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101 per adeguarlo alla nuova normativa dettata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. GDPR); ulteriori modifiche al Codice sono state successivamente apportate attraverso il decreto-legge n. 139 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 2021.

A norma del codice, e' **consentita** la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del Codice). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

È, invece, **sempre vietata** la diffusione di dati idonei a rivelare lo "stato di salute" (art. 22, comma 8, del Codice) e "la vita sessuale" (art. 4, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013). In particolare, con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice).

Pertanto, come rappresentato dal Garante nel parere del 7 febbraio 2013 (doc. web 2243168 <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2243168>), gli enti pubblici sono tenuti a porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione, in particolare quando vengano in considerazione dati sensibili.

Operativamente può risultare utile **non riportare queste informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati online (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici** (richiamati quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati da allegare alla proposta come documento separato che non verrà pubblicato all'albo/sul sito – con spunta "no" sul gestionale), oppure indicare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici (cfr. par. 2 del parere citato).

In proposito, si evidenzia che **la prassi a volte seguita di sostituire il nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare** i dati personali contenuti negli atti e documenti pubblicati online. Inoltre, il rischio di identificare l'interessato è tanto più probabile quando, fra l'altro, accanto alle iniziali del nome e cognome permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile l'interessato (si pensi, ad esempio, alle informazioni relative alla residenza oppure quando si possiede un doppio nome e/o un doppio cognome).

3. Limite alla diffusione di dati personali / tempi di pubblicazione

Su questo tema, il Garante ha fornito specifiche indicazioni alle amministrazioni sulle cautele da adottare per la diffusione di dati personali online, con il provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014, recante le «**Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati**»:

*“gli enti locali **non possono** continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi [...].se gli enti locali vogliono continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell'ente, devono apportare gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali[,] provvede[ndo] a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati» (parte seconda, par. 3.a).”*

I soggetti pubblici sono quindi tenuti ad assicurare il rispetto delle specifiche disposizioni di settore che individuano circoscritti periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi

contenenti dati personali, rendendoli accessibili sul proprio sito web solo per l'ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il **diritto all'oblio** degli interessati. Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati dalla normativa di settore o, in mancanza, dall'amministrazione, determinate notizie, documenti o sezioni del sito **devono essere rimossi dal sito web oppure devono essere privati degli elementi identificativi degli interessati** e delle altre informazioni che possano consentirne l'identificazione. Resta salva la possibilità di consultare il documento completo, con i riferimenti in chiaro, tramite una rituale richiesta di accesso agli atti amministrativi presso gli uffici competenti, laddove esistano i presupposti previsti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241.

4. obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

Le **deliberazioni** all'atto della pubblicazione all'albo online, attraverso un **automatismo** del software gestionale, debbono essere pubblicate nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", nella sotto sezione di primo livello "**Provvedimenti**" e nella sottosezione di secondo livello "**Provvedimenti organi indirizzo politico**", secondo le modalità in uso e nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, avendo cura di semplificare quanto più possibile le procedure.

La pubblicazione dei provvedimenti amministrativi alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale segue il disposto dell'art. 23, 1° comma del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 che di seguito si riporta, per comodità di lettura:

Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;

c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)

Pertanto le amministrazioni sono tenute a pubblicare e ad aggiornare con cadenza semestrale, in distinte partizioni, gli **elenchi** (e non i provvedimenti in quanto tali) dei seguenti provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo e dai dirigenti:

1) **Scelta del contraente** per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) da pubblicare con link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti";

2) **Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche** ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 241/90.

Nella sezione di Amministrazione Trasparente dedicata a Provvedimenti, sono consultabili pertanto gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico (Giunta e Consiglio comunale) nonché quelli adottati dai dirigenti amministrativi (Responsabili di Settore); per consultare gli atti di cui ai predetti elenchi, è necessario avanzare motivata istanza di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 vantando un interesse specifico e una posizione giuridica differenziata, oppure una istanza ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 33/2013 nelle forme dell'accesso civico generalizzato.

1. Responsabile protezione dati personali.

Si ricorda che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (cfr. Art. 37 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 – GDPR e Parte IV, § 7. “I rapporti del RPCT con altri organi dell’amministrazione e con ANAC”) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR).

Per il Comune di Lapedona il RPD è individuato come segue:

DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 28/06/2018

Dott. Alessio Breccia, nato a Loreto (AN) il 07/12/1979, C.F.: BRCLSS79T07E690T, collaboratore dell’Ing. Silvia Malatini, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Lapedona.

I Responsabili di Settore rispondono del rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.; regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 - regolamento generale sulla protezione dei dati- delibere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali) relativamente ai dati personali messi a disposizione sul sito istituzionale, contenuti anche in atti e documenti amministrativi di propria competenza:

- devono rendere **non intelligibili i dati personali non pertinenti, o sensibili o giudiziari o eccedenti** rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
- sono responsabili relativamente ai **tempi di permanenza** in pubblicazione dei dati di competenza (vedi punto successivo “Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati); a tal fine i Responsabili hanno l’obbligo di comunicare all’Ufficio SETTORE CONTABILE / SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE che cura il caricamento dati in A.T. le informazioni da

La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell’atto o del dato oggetto di pubblicazione.

V. Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs. n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell’allegato 1 della deliberazione ANAC numero 1310 del 28 dicembre 2016 (nota 15)

- **durata ordinaria della pubblicazione: cinque anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione (co. 3 dell’art. 8 del d. lgs. 33/2013) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.
- trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni **non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno**. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del D. lgs. 33/2013 (art. 8, co. 3, dal d. lgs. 97/2016)

3. ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI

La trasparenza dell’attività della PA si completa con la disciplina dell’accesso agli atti e ai documenti che la legge riconosce ai cittadini.

Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 (<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/117ffbe5-ba63-cecc-6e9f-5424871583f8>)) l’Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra:

- a) accesso civico semplice;
- b) accesso civico generalizzato;

c) accesso documentale normato dalla legge 241/1990.

1. ACCESSO CIVICO SEMPLICE

conferisce il diritto di accedere ai documenti per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui questi non siano stati pubblicati nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito della PA di riferimento (un esempio: c.v. dipendenti pubblici in virtù della l. n. 69/2009).

*Il comma 1, dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, prevede: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione" (c.d. **accesso civico semplice**).*

2. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Conferisce il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013 e dalle Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016 adottate ai sensi dell'art. 5bis, comma 6, del d.lgs. 33/2016 (<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/117ffbe5-ba63-cecc-6e9f-5424871583f8>). Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).

*Il comma 2, dello stesso art. 5, recita: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013" (c.d. **accesso civico generalizzato**).*

L'accesso civico generalizzato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina dell'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente". Chiunque può esercitarlo, "anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato" come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione 1309/2016.

3. ACCESSO DOCUMENTALE

L'accesso agli atti di cui alla L. 241/1990 continua a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi (ANAC deliberazione 1309/2016, pag. 7).

La finalità dell'accesso documentale è differente da quella dell'accesso generalizzato. È quella di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza: l'accesso documentale ex legge 241/1990 consente un accesso più in profondità ai dati richiesti, subordinatamente alla presenza della condizioni richieste dalla norma (interesse diretto, concreto ed attuale e suo collegamento con i documenti richiesti; obbligo di motivazione).

La L. 241/1990 esclude l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

4. IL REGOLAMENTO SULL'ACCESSO AI DATI E DOCUMENTI E IL REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO

L'ANAC, "considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso", suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, "anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione".

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere:

- una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla L. 241/1990;
- una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione;
- una terza parte sull'accesso generalizzato.

Riguardo a quest'ultima sezione, l'ANAC consiglia di disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato con un Regolamento. In sostanza, si tratterebbe di:

- a) individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
- b) disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.

Questa Amministrazione non si è ancora dotata del regolamento per la disciplina dell'accesso agli atti documentale ai sensi della legge 241/1990 e non ha ancora definito la disciplina interna delle diverse forme di accesso (civico e generalizzato).

Si suggerisce quindi

- l'approvazione di un regolamento
- l'approvazione della necessaria modulistica
- l'istituzione del Registro delle richieste di accesso, da pubblicare ogni 6 mesi nell'apposita sezione Amministrazione trasparente (Altri contenuti / Amministrazione trasparente)
- l'inserimento di apposita informativa sul sito istituzionale dell'Ente recante:
 - o le modalità per l'esercizio dell'accesso civico;
 - o il nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico;
 - o e il nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

5. GLI ALTRI DIRITTI DI ACCESSO

Questa nuova grande “apertura” non ha eliminato gli altri diritti di accesso, che possono essere attivati qualora si proceda per questioni di una certa complessità o per finalità diverse da quelle semplicemente conoscitive. Ricordiamo dunque gli “altri” diritti di accesso, con il link alle relative norme:

1. **Accesso del consigliere comunale:** previsto dall'[art. 43 \(Diritti dei consiglieri\)](#) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
2. **Accesso ai propri dati personali:** detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica, previsto dall'[art. 7 \(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti\)](#) del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
3. **Accesso dell’avvocato ai dati della PA per le indagini difensive** – previsto dall'[art. 391-quater \(Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione\)](#) del Codice di Procedura Penale.
4. **Accesso ambientale** – previsto dall'[art. 3 \(Accesso all'informazione ambientale su richiesta\)](#) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
5. **Accesso sugli appalti** – previsto dall'[art. 53 \(Accesso agli atti e riservatezza\)](#) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: “nuovo codice degli appalti”.

NOTE

¹Il PNA contiene gli obiettivi governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce linee guida, indirizzi operativi e supporto alle Amministrazioni pubbliche e ai loro organismi partecipati per coadiuvarli nella redazione del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPC) oggi contenuto e approvato a livello di PIAO nella Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO (SRCT)

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti ai PNA¹: l'attività completa di ANAC in materia è consultabile al sito:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione>

Con l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ANAC ha – tra l'altro – individuato alcune modalità semplificate di attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza, e prevenzione della corruzione, specificatamente indirizzati ai comuni di piccole dimensioni. Una di queste concrete semplificazioni, riservata ai soli enti sotto i 5mila abitanti, è la possibilità di adempiere con un unico provvedimento, snello ed efficace, che conferma il PTPCT già adottato l'anno precedente. Pertanto, l'organo di indirizzo politico -la Giunta nei comuni, ex art. 48 TUEL n. 267/2000 – può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato.

²La normativa di riferimento è la seguente:

- DECRETO-LEGGE 09/06/2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 06/08/2021, n. 113 (G.U. 7/8/2021, n. 188): "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" <https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO-LEGGE/2021/06/09/80/CONSOLIDATED/20221224> : l'art. 6 di questo decreto, per la prima volta introduce il PIAO: "Piano integrato di attività e organizzazione", che mediante una successiva decretazione dovrà razionalizzare tutta l'attività di pianificazione che tutte le PA devono adottare. A questo dovranno seguire dei provvedimenti di recepimento.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24/06/2022, n. 81 (GU n.151 del 30/06/2022): "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" <https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA/2022/06/24/81/ORIGINAL>
- DECRETO 30/06/2022, n. 132 - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (GU n.209 del 07/09/2022): "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione". <https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO/2022/06/30/132/ORIGINAL>

³Da PNA– PAG.16 "Il presente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) si colloca in una fase storica complessa. Una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, ad avviso dell'Autorità, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative. Gli impegni assunti con il PNRR coinvolgono direttamente le pubbliche amministrazioni, incidono in modo significativo sull'innovazione e l'organizzazione e riguardano, in modo peculiare, il settore dei contratti pubblici, ambito in cui preminente è l'intervento dell'ANAC."

⁴PNA 2022 paragrafo 3.1.1 pag. 29

⁵Nel PNA 2022 (Parte generale – paragrafo 3.1.2) l'Autorità sottolinea in particolare: "Pertanto, per il contesto esterno si rammenta di acquisire e interpretare, in termini di rischio corruttivo rispetto alla propria amministrazione/ente, sia le principali dinamiche territoriali o settoriali, sia le influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione potrebbe essere sottoposta. Anche nella fase di elaborazione del contesto esterno sarebbe opportuno - compatibilmente con la sostenibilità di tale attività e in una logica di gradualità progressiva - il confronto con gli stakeholder esterni mediante le forme di ascolto in grado di assicurare una partecipazione effettiva dei portatori di interesse (ad esempio mediante audizioni, dibattiti, questionari tematici, ecc.). Sulla definizione dei tempi e delle modalità ogni amministrazione può valutare le soluzioni più idonee garantendo la trasparenza delle scelte. Si sottolinea l'importanza di anticipare tale partecipazione sin dalla fase di elaborazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, anche mediante stipula di protocolli tra PPAA e stakeholder.

Vengono così in rilievo, ad esempio, i dati relativi a:

- contesto economico e sociale;
- presenza di criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso;
- reati di riciclaggio, corruzione, concussione, peculato;
- informazioni acquisite con indagini relative agli stakeholder di riferimento;
- criticità riscontrate attraverso segnalazioni esterne o risultanti dalle attività di monitoraggio.

presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati

⁶ La spiegazione degli indicatori:

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/39343313/Scheda_INDICATORI_RISCHIO_CORRUTTIVO_APPALTI.pdf/ea4ddb99-bbb1-7000-29cf-280a853bbb0c?t=1658141962383

⁷ Secondo l'Autorità, "Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti".

L'ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal "processo". In tal caso, i processi rappresentativi dell'attività dell'amministrazione "non sono ulteriormente disaggregati in attività". Tale impostazione metodologica è conforme al principio della "gradualità".

L'analisi svolta per processi, e non per singole attività che compongono i processi, "è ammissibile per amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in particolari situazioni di criticità".

L'Autorità consente che l'analisi non sia svolta per singole attività anche per i "processi in cui, a seguito di adeguate e rigorose valutazioni già svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo [sia] stato ritenuto basso e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni indicative di qualche forma di criticità". Al contrario, per i processi che abbiano registrato rischi corruttivi elevati, l'identificazione del rischio sarà "sviluppata con un maggior livello di dettaglio, individuando come oggetto di analisi, le singole attività del processo".

⁸ Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L'Autorità propone i seguenti esempi:

1. assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
2. mancanza di trasparenza;
3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
5. scarsa responsabilizzazione interna;
6. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7. inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

⁹ Vedi box

¹⁰ A fronte delle prerogative attribuite sono previste corrispondenti responsabilità per il Responsabile della prevenzione della corruzione. In particolare, l'articolo 1 della legge n. 190/2012:

- al comma 8 stabilisce che "la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale";
- al comma 12 prevede che, in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C. risponde per responsabilità dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale di prevenzione della corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso, nonché di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 1;
- al comma 14, individua inoltre un'ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare per omesso controllo

(Articolo 19 c. 5 let. B) del D. L. numero 90/2014) - Responsabilità del soggetto che obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento

1. "b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento".

¹¹ Specifiche corrispondenti responsabilità sono previste a carico del Responsabile della trasparenza e dei Responsabili di settore con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza. In particolare:

- l'articolo 1, comma 33, della legge n. 190 del 2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009 e va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 165 del 2001. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

- l'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che "l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili".

¹² DELIBERA CIVIT:

"Il decreto legislativo n. 33/2013 ha individuato quattro diverse **frequenze di aggiornamento**:

a) **Cadenza annuale**, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale. Fra i dati che non sono oggetto di modifiche frequenti, si citano, fra gli altri, quelli relativi agli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione, alle società di cui 3 l'amministrazione detiene quote di partecipazione minoritaria e agli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione (art. 22). Similmente, hanno durata tipicamente annuale i dati relativi ai costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti e ai tempi medi di erogazione degli stessi (art. 10, c. 5), nonché ai tempi medi dei pagamenti relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture (art. 33). Per tutti è previsto l'aggiornamento annuale.

b) **Cadenza semestrale**, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in quanto la pubblicazione implica per l'amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e di risorse dedicate, tanto più per gli enti con uffici periferici. E' il caso dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti amministrativi (art. 23, c. 1).

c) **Cadenza trimestrale**, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti. E' previsto l'aggiornamento trimestrale dei dati relativi, ad esempio, ai tassi di assenza del personale (art. 16, c. 3).

d) **Aggiornamento tempestivo**, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione. Ciò avviene, fra gli altri, nel caso degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (art. 26, c. 2), dei documenti di programmazione delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione (art. 38, c. 1), nonché in relazione agli schemi di provvedimento degli atti di governo del territorio prima che siano portati all'approvazione (art. 39, c. 1, lett. b).

Si fa presente, comunque, che all'art. 8, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 si prevede, in linea generale, che "i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione" e quindi, laddove la norma non menziona in maniera esplicita l'aggiornamento, si deve intendere che l'amministrazione sia tenuta alla pubblicazione e, di conseguenza, a un aggiornamento tempestivo. Ciò accade, ad esempio, con riferimento ai dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 13, c. 1, lett. a), e art. 14, c. 1, lett. da a) a e)), nonché ai dati relativi a coloro che ricoprono incarichi amministrativi di vertice, ai titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza (art. 15, cc. 1 e 2)."

PUNTO 2 DELIBERA ANAC

"La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Un'importante modifica è quella apportata all'art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5."